



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 802

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 18.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 08/02/2025: PGS MESSINA FUTSAL - ASD CASTELLANA CALCIO A 5

Reclamo proposto da: PGS Messina Futsal

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società PGS MESSINA FUTSAL avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ZAPPONI SASHA NAHUEL in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che - a detta della reclamante - il suddetto atleta veniva tesserato con lo status di extracomunitario tramite permesso di soggiorno turistico temporaneo e documento di riconoscimento non italiano.

Sostiene la ricorrente che le norme federali sul tesseramento presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia per i calciatori professionisti che dilettanti considera valido il tesseramento di un lavoratore sportivo e/o volontario extracomunitario solo in presenza di un contratto di lavoro subordinato in presenza di un valido permesso di soggiorno e inoltre la legge sull'immigrazione esclude la possibilità di tesserare uno sportivo se non è dotato di permesso di soggiorno valido, pertanto il calciatore in questione non doveva essere nemmeno tesserato presso la FIGC in quanto il visto o il permesso turistico non sana tale irregolarità e in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il giocatore in questione era stato regolarmente tesserato presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC e che quindi non era incorsa in alcuna violazione avendo rispettato tutte le indicazioni previste dalla normativa in materia di tesseramento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC è emerso che l'ufficio ha autorizzato il tesseramento dell'atleta e lo stesso è stato regolarmente tesserato presso la Società Castellana C5 in data



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
secreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



20/01/2025, da ciò consegue che il giocatore Zapponi Sasha Nahuel poteva prendere parte a pieno titolo all'incontro in questione disputatosi il 08/02/2025 essendo già regolarmente tesserato per la Società CASTELLANA CALCIO A 5.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 612 del 12/02/2025 decide:

- a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro PGS MESSINA FUTSAL ASD- CASTELLANA C5 3 - 3;
- b) la tassa di reclamo è addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/03/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia